



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI ORISTANO.



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96
Via Cagliari, 170 – 09170 ORISTANO

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'ANNUALITÀ 2012 DI
RIMODELLAZIONE E STABILIZZAZIONE DELL'ALVEO E DELLE SPONDE DEL RIO
MOGORO MEDIANTE GABBIONATE METALLICHE O ALTRI IDONEI SISTEMI DI
INGEGNERIA NATURALISTICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'ATTRAVERSAMENTO
DELLA S.P. 47 E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE.

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO E DI PRESIDIO TERRITORIALE
Annualità 2013 accorpato con annualità 2018

PROGETTO ESECUTIVO

CUP G57H13002270002 - CAT P0417

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMM.VA

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Fabrizio Staffa

ALL. 13.2

STUDI ARCHEOLOGICI:

Dott.ssa Valentina Chergia

STUDI NATURALISTICI:

Dott.ssa Sandra Pintus

STUDI IDRAULICI:

Dott. Ing. Fabrizio Staffa

STUDI GEOLOGICI GEOMORFOLOGICI:

Dott. Geol. Marco Piras

Dott. Geol. Paolo Sardu

REV	DATA
04	29/04/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Giorgio Bravin



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

DPGRS N° 239 del 04.12.96

Prosecuzione degli interventi programmati nell'annualità 2012 di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo e delle sponde del Rio Mogoro mediante gabbionate metalliche o altri idonei sistemi di ingegneria naturalistica, nel tratto compreso tra l'attraversamento della S.P. 47 e la confluenza con il Canale Acque Alte.

CAT. P0417.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE II (AMMINISTRATIVA)

Il presente elaborato contiene le norme contrattuali integrative (redatte ai sensi del dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, da allegarsi al contratto di appalto dei lavori di Prosecuzione degli interventi programmati nell'annualità 2012 di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo e delle sponde del Rio Mogoro mediante gabbionate metalliche o altri idonei sistemi di ingegneria naturalistica, nel tratto compreso tra l'attraversamento della S.P. 47 e la confluenza con il Canale Acque Alte. CAT. P0417. (d'ora innanzi Lavori).

Per quanto attiene ai riferimenti al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese (d'ora innanzi Consorzio) ed ai suoi organi, all'Impresa Appaltatrice (d'ora innanzi Impresa), al Codice, al D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora applicabili) ed a tutta la normativa in essi citata, il presente elaborato, gli altri elaborati del Progetto Esecutivo, il bando di gara e l'annesso disciplinare ed il contratto sono da intendersi come un insieme unico.

Art. 1 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. Con riferimento a quanto contenuto nei documenti di progetto, nel bando di gara e nell'annesso

	disciplinare nonché a quanto conseguentemente prodotto e dichiarato dall'Impresa	
	in fase di offerta, si evidenzia che l'assunzione dell'appalto implica da parte della	
	stessa Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e	
	particolari che lo regolano, ma altresì di tutti gli elaborati progettuali esaminati e di	
	tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il	
	costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità di accesso	
	alla zona interessata dai lavori, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto	
	ai requisiti richiesti, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per	
	l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), la presenza o meno	
	di sottoservizi di qualsiasi genere (idrici, elettrici, fognari, telefonici e quant'altro),	
	l'andamento climatico, l'esercizio irriguo - che potrà avvenire tanto nel semestre	
	aprile/settembre in via ordinaria quanto negli altri mesi dell'anno in via eccezionale	
	(irrigazione di soccorso) e per la quale l'Impresa è tenuta a garantire con ogni mezzo	
	ed in ogni modo la continuità dell'erogazione in dipendenza dell'esecuzione dei lavori	
	previsti in appalto – e infine, in generale, di tutte le circostanze principali ed	
	accessorie che possano influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di	
	assumere l'appalto e sul ribasso offerto. L'Impresa con la stipula del contratto di cui	
	al presente appalto accetta il prezzo dell'appalto sottinteso che la stessa si è resa	
	conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di	
	manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente	
	convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in	
	maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa	
	per caso fortuito, compreso l'aumento di costi per l'applicazione di imposte,	
	tasse e contributi di qualsiasi natura e genere e l'aumento di costi (dei	
	- 2 -	

	materiali, dei noli, dei trasporti e della manodopera) dovuto a qualsiasi altra	
	sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.	
	Art. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI. L'appalto è soggetto	
	all'osservanza di tutte le condizioni, per quanto applicabili, stabilite dal Codice e dal	
	D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora non abrogate e vigenti) nonché di quelle	
	stabilite dalle Linee Guida emanate alla data del presente appalto dall'ANAC per	
	quanto attinenti. Restano inoltre valide le leggi ed i regolamenti vigenti per gli	
	appalti delle opere pubbliche.	
	L'osservanza va estesa, inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate	
	dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di	
	sicurezza ed igiene del lavoro o simili, a tutte le Norme e Normalizzazioni ufficiali	
	o comunque richiamate nel Contratto e nei suoi allegati, nonché alle vigenti leggi	
	che regolano l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere.	
	Si citano tra l'altro e in particolare:	
	• Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523- Testo unico sulle opere idrauliche	
	• Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione	
	del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato	
	• Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del	
	mercato	
	• art. 64 D. P.R. 19 marzo 1956;	
	• D. Lgs n. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.	
	Art. 3 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE - Modifica di contratti	
	durante il periodo di efficacia. L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà	
	di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune,	
	nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore	
	- 3 -	

	possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi	
	natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale e nel presente	
	Capitolato Speciale.	
	Le varianti in corso d'opera sono ammesse, sentiti il responsabile del procedimento,	
	il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora siano rispettate le	
	disposizioni di cui all'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023.	
	Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per	
	risolvere aspetti di dettaglio. Sono inoltre ammessi, nell'esclusivo interesse	
	dell'amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al	
	miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, fino a concorrenza del quinto	
	dell'importo del contratto (ovvero pari alla misura del 20 % dell'importo contrattuale	
	riferito alla singola lavorazione) mantenendo le stesse condizioni originariamente	
	previste nell'appalto. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla	
	risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023.	
	Qualora venisse superata la misura del 20 % per quanto riguarda gli importi sulle le	
	varianti progettuali l'appaltatore avrà diritto a una rinegoziazione dei prezzi	
	contrattuali interessati dalla variante.	
	L'Amministrazione si riserva ogni libera e piena facoltà di ordinare variazioni di opere	
	già eseguite in tutto o in parte, anche se già dall'Impresa fossero stati ordinati e	
	provvisi i materiali occorrenti.	
	L'ordine di eseguire le variazioni è dato per iscritto dal Direttore dei Lavori e	
	comporta per l'Appaltatore l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le	
	provviste che fossero resi inutili dall'esecuzione della variante.	
	Se le variazioni non dipendono da fatto e colpa dell'Impresa, alla stessa sarà dovuta,	
	in base ai prezzi di Capitolato, depurati del ribasso d'asta, il pagamento delle opere	

	già eseguite e della loro totale o parziale demolizione. Se la variazione dipende	
	invece da colpa dell'Impresa, a questa spetterà solo il pagamento, ai prezzi del	
	Capitolato, depurati del ribasso d'asta, delle opere utilizzate, rimanendo a suo carico	
	ogni onere di demolizione delle opere non utilizzate.	
	Qualora la variazione sia disposta dall'Amministrazione appaltante, questa rileverà, ai	
	prezzi del Capitolato depurati del ribasso d'asta, i materiali utili ed accettati dalla	
	Direzione Lavori esistenti a piè d'opera nei cantieri anteriormente all'ordine di	
	variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo, durante i	
	lavori, di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto.	
	L'Impresa, per contro, non potrà variare né modificare i progetti delle opere	
	appaltate, senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione scritta	
	dell'Amministrazione, la quale avrà diritto di far demolire, a spese dell'Impresa	
	stessa, le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale disposizione.	
	Qualora l'Amministrazione non credesse di usare questo suo diritto e preferisse	
	conservare le opere arbitrariamente variate dall'Impresa, pagherà l'importo in base	
	al minimo ammontare risultante:	
	• applicando alle opere arbitrariamente variate i prezzi di Capitolato netti; • applicando alle opere previste e ordinate dall'Amministrazione i prezzi di	
	Capitolato netti.	
	A tal proposito si precisa che potranno essere previste variazioni relativamente a	
	tutte le lavorazioni in progetto. Inoltre, è ammesso, in base al ribasso d'asta,	
	introdurre delle variazioni riguardanti lavorazioni aggiuntive come scavi, riprofilature	
	e stabilizzazioni delle sponde su nuovi tratti.	
	Ai sensi dell'art. 120 comma 3, tali variazioni potranno essere richieste senza	
	necessità di una nuova procedura se il valore delle modifiche è al di sotto delle soglie	
	- 5 -	

	fissate dall'art.14 del Codice e comunque sotto il 15% del valore iniziale del	
	contratto (in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del	
	valore complessivo netto delle successive modifiche).	
	Sono considerate ammissibili le modifiche del contratto previste ai sensi dell'art. 120	
	del D.Lgs 36/2023. Le modifiche del contratto determinate dalla implementazione	
	delle opere di cui all'art. A.6 sono ammissibili, ai sensi dell'art.120 comma 2 nella	
	misura massima del 50% dell'importo dei lavori posto a base di gara alle condizioni	
	strettamente riportate nel codice.	
	Art. 4 - RAPPRESENTANZA, PERSONALE, DOMICILIO, DIREZIONE DEL	
	CANTIERE DELL'IMPRESA. L'Impresa ha l'obbligo di far risiedere	
	permanentemente sui cantieri un suo procuratore munito di ampio mandato.	
	L'Impresa risponde dell'idoneità del personale addetto ai cantieri che dovrà essere	
	di gradimento della D.L., la quale ha diritto di ottenere motivatamente in	
	qualsiasi momento l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori.	
	Per tutti gli effetti del contratto l'Impresa elegge domicilio nel luogo ove ha la sede	
	l'Ufficio della Direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, presso un Ufficio pubblico	
	o una ditta legalmente riconosciuta.	
	L'Impresa è tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un tecnico	
	laureato o diplomato. Detto tecnico nel caso che non fosse stabilmente alle	
	dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per	
	accettazione dell'incarico.	
	Art.5 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - ORARIO DI	
	LAVORO. Entro quindici giorni dalla consegna dei lavori l'Impresa deve presentare	
	per l'approvazione un dettagliato programma di esecuzione, costituito da una	
	- 6 -	

	relazione – a firma del legale rappresentante – e da un grafico GANTT dalle quali	
	risulti:	
	a) la suddivisione in gruppi esecutivi funzionanti delle opere appaltate (quali ad	
	esempio approntamento cantiere, fornitura delle apparecchiature, dei teli, degli	
	accessori e quant'altro);	
	b) la data di apertura dei singoli fronti di lavoro, con l'indicazione degli impianti e	
	mezzi d'opera che verranno impiegati;	
	c) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile	
	produzione giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti da	
	impiegare;	
	d) le date entro le quali l'Impresa si impegna a consegnare al Consorzio singoli	
	gruppi di opere regolarmente funzionanti di cui al punto a);	
	e) l'ammontare previsto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.	
	La completa esecuzione dei gruppi di cui al punto a) dovrà avvenire in modo	
	armonico, regolare e ordinato durante tutto l'arco della durata dei lavori.	
	La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare il programma proposto, giudicando in	
	casi motivati anche superflui parte dei sopra descritti elementi, ovvero di	
	richiedere all'Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse	
	necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito	
	sviluppo, nonché per il coordinamento con altri interventi in atto o previsti nel	
	Comprensorio.	
	L'accettazione del programma da parte della D.L. non costituisce tuttavia	
	assunzione di responsabilità alcuna della Direzione dei Lavori stessa per quanto	
	concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Impresa	
	intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi	
	- 7 -	

	in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze	
	impreviste, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con	
	adeguati provvedimenti, salvo la facoltà del Consorzio di imporre quelle ulteriori	
	decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori	
	procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa	
	pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel Contratto.	
	Le opere appaltate dovranno svilupparsi secondo un ordine preordinato tale	
	che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nei termini	
	contrattuali, consenta anche, ove richiesto dal Consorzio, l'anticipata e graduale	
	entrata in esercizio di parti autonome delle opere.	
	L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole	
	nel luogo dove i lavori vengono compiuti e, in mancanza, quello risultante dagli	
	accordi locali, e ciò anche se l'Impresa non sia iscritta alla rispettiva organizzazione	
	dei datori di lavoro.	
	Al di fuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'Impresa non	
	potrà, a suo arbitrio, fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte	
	degli agenti del Consorzio. Se, a richiesta dell'Impresa, la Direzione Lavori	
	autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Impresa non avrà diritto a compenso e	
	indennità di sorta, ma sarà invece tenuta a rimborsare al Consorzio le maggiori	
	spese di assistenza.	
	Art. 6 – RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO. Nei casi previsti dall'art.	
	122 del Codice, il Consorzio procederà nei confronti dell'Impresa stessa - a norma	
	delle disposizioni del Codice - provvedendo alla risoluzione del contratto. Parimenti,	
	ai sensi dell'art. 123 del Codice, il Consorzio può recedere dal contratto in	
	- 8 -	

	qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative	
	al cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.	
	Art. 7 - GARANZIA. L'Impresa dovrà fornire, con atti scritti, garanzia delle opere e	
	degli impianti per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna, e comunque non	
	inferiore a 12 mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo dei lavori da	
	parte della Stazione Appaltante.	
	Qualora in detti periodi di garanzia avessero a manifestarsi difetti o	
	malfunzionamenti sia alle opere civili che alle apparecchiature imputabili ai lavori di	
	costruzione o alle qualità dei materiali da essa forniti, l'Impresa dovrà provvedere a	
	tutte sue spese alle riparazioni e sostituzioni occorrenti nel termine perentorio che	
	sarà prescritto dalla Amministrazione Appaltatrice o chi per essa.	
	Per quanto detto, l'Impresa dovrà costituire prima dello svincolo della cauzione	
	definitiva, una polizza assicurativa a copertura di qualsiasi rischio derivante da difetti	
	costruttivi che sarà svincolata solo allo scadere del detto periodo.	
	Lo svincolo della cauzione definitiva verrà effettuato, di diritto, entro 90 giorni	
	dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell'art.143 del Nuovo	
	Regolamento e dell'art. 60 della L.R. n°5/2007.	
	Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, non	
	costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma	
	secondo del C.C.	
	Art. 8 - DANNI DI FORZA MAGGIORE. Si considerano danni di forza maggiore	
	quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali	
	l'Appaltatore non abbia omissso le normali cautele atte a evitarli.	
	I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in	
	regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e	
	- 9 -	

	dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a	
	risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all'Appaltante.	
	I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno	
	essere denunciati all'Appaltante entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento,	
	sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.	
	I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore saranno compensati	
	all'Impresa ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 20 del Capitolato Generale, sempre	
	che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.	
	Sono però a carico esclusivo dell'Impresa sia i lavori occorrenti per rimuovere le	
	materie per qualunque causa scese nei cavi, sia l'acqua invasata, sia per le perdite,	
	anche totali, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine,	
	armature di legname, baracche ed altre opere provvisorie da qualsiasi causa, anche	
	eccezionale, pro-dotte, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di	
	qualunque intensità, nonché le piene anche improvvise e straordinarie, dei corsi	
	d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.	
	I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera, come pure i pezzi speciali o	
	apparecchiature sino alla loro completa messa in opera, rimarranno a rischio e	
	pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita, e	
	potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego o dell'entrata nei	
	magazzini non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.	
	Art. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA. Oltre a	
	tutti gli oneri prescritti dal Capitolato generale, dal Regolamento di attuazione e dal	
	D.Lgs. 36/2023 e agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico	
	dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi qui appresso indicati:	
	- 10 -	

	1) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere	
	attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati	
	impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere	
	prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solida staccionata in legno, in	
	muratura, o in metallo, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la	
	pulizia e la manutenzione del cantiere e la sistemazione delle sue strade in modo da	
	rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori	
	tutti. Compreso anche lo spaglio di terra di un determinato spessore lungo le sponde	
	stabilizzate con l'utilizzo di materassi tipo Reno, al fine di garantire l'inerbimento e	
	un migliore inserimento nel contesto ambientale.	
	2) Le spese per il trasporto e conferimento dal sito di produzione al sito di	
	destinazione individuato dalla Stazione Appaltante, come descritto nel dettaglio nell'	
	All. G e All. C. delle terre di scavo in esubero a seguito della realizzazione dei rilevati	
	e dello strato su sponda. L'Appaltatore dovrà, in fase precedente al conferimento	
	delle terre, ripulire il terreno dai rizomi, radici e residui arbustivi, di ogni genere e	
	dimensione, al fine di garantire la corretta e uniforme granulometria prima di	
	conferirli nel sito individuato.	
	3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale	
	necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose	
	della Stazione Appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.	
	Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche,	
	l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare	
	giurata.	
	4) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati	
	di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.	

5) Il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.

6) Le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, ivi compresi anche tutti i danni per occupazione temporanea di terreni al di fuori della zona a disposizione con materiali di risulta degli scavi.

7) Le spese per l'esecuzione delle opere provvisorie, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni o da cause esterne ivi comprese le precipitazioni meteoriche anche di eccezionale entità. In particolare, la realizzazione di una tura in alveo a monte dell'intervento, che verrà rimossa al termine dell'esecuzione, per permettere le lavorazioni in asciutto. L'opera provvisoria costituirà uno sbarramento per l'acqua proveniente da monte che verrà così aspirata tramite un dispositivo di pompaggio nelle zone sottoposte a intervento e deviata sui canali laterali esistenti. La pompa utilizzata dovrà avere caratteristiche idonee in termini di portata massima e di prevalenza (misurata a partire dallo scavo per il posizionamento dei gabbioni di fondazione e la quota massima arginale). Il materiale utilizzato per la realizzazione della tura sarà in gran parte proveniente dagli scavi eseguiti a seguito di adeguata verifica sul suo utilizzo, il quale verrà debitamente costipato in modo da garantire un corretto grado di compattazione al fine di poter garantire l'eventuale attraversamento anche da parte di mezzi d'opera. L'Appaltatore è anche responsabile dei danni prodotti a terzi sia per causa delle

dette opere provvisorie, sia per deviazioni di correnti d'acqua, che per lo scarico dei pozzi.

8) Le spese per la pulizia delle sponde e del fondo alveo, compresa anche l'intera area golenale necessaria per garantire la corretta preparazione del piano di posa e del passaggio dei mezzi d'opera in sicurezza. Il materiale arbustivo dovrà essere allontanato dall'area di intervento al fine di non ostacolare le lavorazioni o ostruire i passaggi dei mezzi d'opera.

9) Le spese per lo svolgimento del monitoraggio in corso d'opera legate alla redazione del Piano di Monitoraggio Ambientale richiesto in sede di VIA. Saranno a carico dell'Appaltatore le spese necessarie ai campionamenti, analisi e rapporti tecnici e qualsiasi elaborazione richiesta al fine di determinare i parametri ambientali per il rispetto della prescrizione prevista nel luogo di intervento durante lo svolgimento delle lavorazioni. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile del mancato adempimento di tali procedure durante la fase esecutiva.

10) Le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania delle medesime nonché quelle relative al "deposito cauzionale" richiesto dalle Amministrazioni di competenza per il rilascio del nulla osta all'esecuzione dei lavori relativi ad attraversamenti (trasversali e longitudinali) e fiancheggiamenti stradali, ferroviari, di argini, di fossi, ecc. a garanzia del rispetto delle norme di perfetta esecuzione, restando inteso che i relativi interessi passivi saranno a carico dell'Impresa, e che la Direzione Lavori non entrerà nel merito di eventuali future contestazioni che dovessero insorgere tra l'Impresa e le Amm.ni sovrintendenti di cui sopra anche dopo l'ultimazione dei lavori fino al loro

	favorevole collaudo da parte di queste stesse Amm.ni, ivi compreso l'eventuale	
	incameramento, da parte delle stesse Amm.ni, di detti depositi cauzionali.	
	11) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la	
	sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo	
	1990, n. 55; di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 19 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.	
	55 e di cui all'art. 91 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.	
	12) Le spese per la prestazione gratuita dell'assistenza medica agli operai.	
	13) Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e delle cautele necessarie per	
	garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e	
	dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le	
	disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio	
	1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni	
	responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone	
	sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e	
	sorveglianza.	
	14) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.	
	15) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle	
	assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione	
	involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in	
	vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di	
	inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti	
	autorità, l'amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella	
	misura del 20 % che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi,	
	ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle	
	- 14 -	

ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

16) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.

17) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. B.9 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

18) L'osservanza delle norme contenute nelle disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

19) La fornitura, quando richiesta dalla Direzione Lavori, dal giorno della consegna dei lavori, di strumenti topografici tra cui un livello e un odometro, nonché degli strumenti di qualunque tipo necessari alle misurazioni, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere.

20) La verifica di tutti i calcoli di stabilità e disegni d'insieme di tutte le opere in conglomerato cementizio semplice o armato, e in muratura, allegati al progetto a cura di un ingegnere o architetto iscritto al relativo Albo professionale. Con la sottoscrizione del verbale di consegna, tali calcoli e disegni si intenderanno pertanto accettati e condivisi dall'appaltatore senza che possano insorgere al riguardo recriminazioni o contestazioni di alcun tipo nel corso dei lavori. L'Appaltatore dovrà inoltre fare eseguire a proprie spese le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini di acciaio, per i quali, i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti

	certificati nonché le prove di collaudo statica delle strutture da parte di tecnico	
	abilitato indicato dalla Stazione Appaltante.	
	21) Le spese per prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da	
	costruzione forniti dall'Impresa ai Gabinetti di prova indicati dall'Amm.ne, nonché il	
	pagamento delle relative tasse per l'esecuzione delle prove e il rilascio dei certificati,	
	con il carico dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove	
	dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate	
	durante il corso dei lavori: ciò sia durante il corso dei lavori, sia durante le operazioni	
	di collaudo; ivi comprese le spese connesse con l'osservanza delle leggi di settore	
	del presente Capitolato e, in particolare, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 16-11-1939 n.	
	2229 e della legge 5-11-1971 n. 1086 e s. m. e i. Dei campioni potrà essere ordinata	
	la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del	
	Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.	
	22) La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel	
	periodo dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione	
	comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero nelle opere	
	eseguite e quanto occorra per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto	
	stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore considerati	
	nell'art. B.12 del presente Capitolato e sempre che l'Impresa ne faccia regolare	
	denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale.	
	23) Le spese per l'esecuzione dei rilievi esecutivi delle opere ante e posto	
	operam (forniti in scala adeguata e in formato CAD), sulla scorta degli atti del	
	progetto, e delle eventuali varianti introdotte, nonché per l'esecuzione dei disegni e	
	tipi di montaggio con i particolari dell'ubicazione dei pezzi speciali ed apparecchi;	
	- 16 -	

24) La fornitura durante il corso dei lavori dei disegni di dettaglio consuntivi, in doppia copia, delle opere, o parti delle stesse, man mano che vengono realizzate. A lavori ultimati la tavola originale e/o su supporto magnetico e n. 5 copie di tutti i disegni del progetto esecutivo con l'indicazione delle varianti eventualmente avvenute nel corso dei lavori, in modo da lasciare una documentazione delle opere eseguite esattamente corrispondente alla situazione sul terreno;

25) Il mettere a disposizione della Direzione dei lavori per tutta la durata degli stessi una autovettura di media cilindrata e provvedere in tale periodo a tutte le spese di gestione ad essa relative. Qualora l'Impresa non provveda tempestivamente si avvierà immediata procedura d'ufficio, addebitando alla stessa i relativi oneri.

26) Mettere a disposizione dei dispositivi della Direzione dei lavori di telefono cellulare compresi relativi oneri e spese di gestione per tutta la durata dei lavori.

27) L'allontanamento dal cantiere del personale che non dovesse risultare di gradimento alla Direzione dei Lavori o alla Amministrazione Appaltante, a semplice richiesta delle stesse.

28) Tutte le spese contrattuali relative all'asta ed alla stipulazione; compresi gli oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), i diritti di segreteria ed il rimborso delle spese di copia di disegni e contratti (ad eccezione delle spese di pubblicazione del bando, che restano a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 687 del 8.10.1984); ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all'atto dell'appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma applicata anche se per legge sia attribuita all'Amministrazione Appaltante, intendendosi trasferire sempre all'impresa l'onere e la cura della relativa denuncia, ed ammettendo comunque la rivalsa dell'Amministrazione verso l'impresa.

	29) Le spese occorrenti per la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso	
	necessari a mantenere e rendere sicuro il transito ed a effettuare le segnalazioni di	
	legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori	
	cosicché la circolazione su di esse non risulti intralciata o pericolosa, e le spese	
	necessarie, a mezzo di idonee passerelle munite di ripari laterali, a consentire il	
	traffico pedonale cittadino;	
	30) Il mantenimento in perfetta efficienza di tutti gli arredi, le apparecchiature e	
	gli impianti, fino al collaudo.	
	31) L'Appaltatore dovrà fornire tutte le apparecchiature, gli arredi, i macchinari,	
	gli impianti di ogni tipo, e tutto quanto fornito secondo le previsioni di progetto, le	
	schede tecniche e i certificati di conformità di ogni singolo componente, che dovrà	
	corrispondere a quanto previsto dalle normative vigenti nazionali ed europee. Non	
	saranno accettate forniture ed installazioni di apparecchiature, macchinari ed	
	impianti privi delle certificazioni previste dalla legge.	
	32) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi	
	dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla	
	Direzione Lavori.	
	33) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei	
	lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere	
	eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza	
	intestata alla Stazione Appaltante.	
	34) L'assicurazione RCT per il massimale di €. 500.000,00 per danni a persone,	
	cose e animali.	
	35) L'assicurazione, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi	
	- 18 -	

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, indicata nell'art. B12.1 del presente capitolato.

36) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

37) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

38) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

	39)	Consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
	40)	Entro dieci giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
	41)	Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 6°, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 34 del D.Lgs 406/91.
	42)	Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del 5° comma dell'art. 18 della citata legge n. 55/90. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
		Quando l'Impresa non adempia a tutti questi obblighi, l'Amministrazione sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente, quale che sia la spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi nel termine di 10 giorni. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Impresa, essi saranno fatti d'ufficio e l'Amministrazione si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.
		Sarà applicata una penale pari al 10 % sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba

	provvedere l'Amministrazione. Tale penale sarà ridotta al 5% qualora l'Impresa	
	ottemperi all'ordine di pagamento entro il tempo fissato nell'atto di notifica.	
	Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi	
	dei lavori.	
	Art. 10 - INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI	
	NELL'APPALTO. L'Impresa prende atto che altre Imprese potranno eseguire lavori	
	nell'ambito degli stessi suoi cantieri e transitare sulle strade di accesso da esse	
	realizzate in dipendenza della costruzione di opere inerenti lo stesso lotto o lotti	
	contigui dello stesso lavoro. Questa evenienza dovrà essere disciplinata dal	
	Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto – se necessario - a cura del	
	Consorzio e considerata nei successivi Piani operativi e/o sostitutivi predisposti	
	dall'Impresa.	
	In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero	
	passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette	
	di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel	
	presente appalto ed alle persone che seguono i lavori per conto diretto del	
	Consorzio; nonché l'eventuale uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o	
	persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il	
	tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che il Consorzio intenderà eseguire	
	direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dal Consorzio,	
	l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta.	
	Dovrà pure essere concesso - senza compenso - il transito attraverso i cantieri e	
	sulle strade e piste di servizio, ad automezzi del Consorzio o di altre Ditte che	
	lavorano per conto dell'Consorzio.	
	- 21 -	

	In caso di interferenze o di divergenze con le altre Imprese, l'Impresa si impegna	
	fin d'ora ad accettare e ad osservare - senza per questo trarne motivo di riserva od	
	avanzare richiesta alcuna di particolari compensi - le decisioni che il Consorzio	
	assumerà nell'interesse generale dei lavori.	
	Art. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE	
	DELLE OPERE. L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere	
	e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non	
	opposte contenute negli ordini di servizio e nelle prescrizioni e istruzioni del Direttore	
	dei Lavori.	
	L'Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità, e sarà	
	tenuto al risarcimento di eventuali danni provocati.	
	L'Appaltante potrà accettare le opere impropriamente eseguite; in tal caso esse	
	saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor valore, restando obbligato	
	l'Appaltatore a eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e	
	complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.	
	Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità non saranno tenuti in	
	considerazione agli effetti della contabilizzazione.	
	L'Appaltatore non potrà mai opporre a esonero od attenuazione delle proprie	
	responsabilità la presenza in cantiere del personale di direzione o di sorveglianza	
	dell'Appaltante, l'approvazione di disegni o calcoli, l'accettazione di materiali e di	
	opere da parte del Direttore dei lavori.	
	Art. 12 - RAPPORTI CON L'ENTE FINANZIATORE. L'Impresa è tenuta a ben	
	conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra il Consorzio e l'Ente	
	finanziatore e ad accettare i controlli che detto Ente in proprio o attraverso altre	

	strutture si riserva di disporre in corso d'opera, nonché ad osservare tutte le altre	
	norme che regolano l'esecuzione dei lavori finanziati dall'Ente stesso.	
	Art. 13 – SUBAPPALTO. L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei	
	lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al	
	rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, tenendo presente	
	che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non può	
	essere pari al 100%.	
	In particolare, ai sensi dell'articolo 119 soprarichiamato, l'impresa è tenuta ai	
	seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle	
	responsabilità del Direttore dei lavori:	
	a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di	
	varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti	
	di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;	
	b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la	
	Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio	
	dell'esecuzione delle relative lavorazioni;	
	c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione	
	Appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da	
	parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;	
	d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o	
	straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità Europea, all'Albo	
	Nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori	
	da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti	
	requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese,	
	- 23 -	

	salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori	
	l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;	
	e) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo,	
	alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e	
	successive modificazioni, fino alla legge 356/92.	
	Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:	
	1) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di	
	ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate	
	relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con	
	l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;	
	2) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia	
	autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b),	
	la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di	
	collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o	
	del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese	
	partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;	
	3) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e	
	comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione	
	Appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la	
	documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti	
	Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;	
	4) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la	
	documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti.	
	L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione	
	Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando	
	- 24 -	

	quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da	
	richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza	
	anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell'art. 18, comma 9, legge 55/90, la	
	Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30	
	gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta,	
	ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,	
	l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso".	
	Al riguardo la categoria di lavoro, così come definita dal D.P.R. n. 207/2010,	
	prevista nel presente appalto è la seguente:	
	Cat. OG 06 Lavori idraulici – acquedotti, gasdotti, oleodotti, impianti di	
	irrigazione e di evacuazione. La classifica, esplicitata nel bando, è conseguente	
	all'ammontare dei lavori. Detta categoria dovrà essere applicata per tutti gli	
	interventi in appalto.	
	Art. 14 - REVISIONE DEI PREZZI. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi	
	dell'art. 29 comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022 convertito in legge 25/2022.	
	In deroga all'articolo 120, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto	
	legislativo 36 del 2023, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da	
	costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione	
	appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento	
	rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo	
	conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della	
	mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del	
	Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in	
	aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e	
	- 25 -	

	comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse	
	indicate al comma 7 del citato articolo 29.	
	La compensazione di cui al comma 4 è determinata applicando la percentuale di	
	variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da	
	costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al	
	decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al	
	comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022	
	n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.	
	Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di	
	presentazione dell'offerta.	
	La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali	
	compensazioni precedentemente accordate.	
	Art. 15 - TABELLONI INDICATIVI. L'Impresa si impegna ad acquistare ed	
	installare - a sua cura e spese - nel punto stabilito dal Direttore dei Lavori n. 2	
	tabelle delle dimensioni minime di 1.50x1.00 m, nelle quali dovranno essere	
	indicate almeno l'Organismo Finanziatore, la Stazione Appaltante, la denominazione	
	e l'importo dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori,	
	l'impresa aggiudicataria e le eventuali ditte subappaltatrici.	
	L'installazione dovrà essere eseguita entro una settimana dalla data di arrivo del	
	tabellone e comunque non oltre i venti giorni dalla consegna dei lavori. A tal fine,	
	sarà compito dell'Impresa, sollecitare opportunamente i fornitori prescelti.	
	L'Impresa è tenuta alla manutenzione di tale tabella e ad eseguire i ritocchi	
	all'uopo necessari fino alla data di ultimazione dei lavori e alla sua rimozione entro	
	due giorni dalla visita di collaudo finale. Qualora entro detta data il suddetto	
	tabellone non dovesse essere stato ancora rimosso, verrà operata una	

detrazione di € 1000,00 per oneri di smontaggio e trasporto a rifiuto in seguito

ad esecuzione d'ufficio.

Art. 16 - BREVETTI DI INVENZIONE. Sia che il Consorzio prescriva

l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetto, sia che l'Impresa vi

ricorra di propria iniziativa (viene inteso sempre con il consenso del Direttore

dei Lavori) l'Impresa deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti

e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge, non dovendo per tale

impiego il Consorzio sottostare ad alcuna spesa, imposizione o molestia.

Art.17 - – OCCUPAZIONI TEMPORANEE. I lavori previsti in appalto devono

svolgersi all'interno di aree già espropriate e/o asservite. Sono pertanto a totale

carico dell'Impresa tutte le pratiche ed oneri – ivi comprese le indennità per danni di

qualsiasi genere e per perdita di frutti pendenti – connessi con le occupazioni

temporanee, delle aree sia al di fuori che all'interno delle succitate aree da occupare

temporaneamente, per formazione di cantieri, strade provvisorie e piste di servizio

per deviazioni temporanee di corsi d'acqua e di strade, per cave di prestito, aree di

deposito e di scarico, ed, in genere, per ogni altra necessità a carattere temporaneo.

Dette incombenze verranno ripagate con lo specifico prezzo di elenco.

Art. 18 – ACCETTAZIONE DI CLAUSOLE SPECIFICHE . L'Impresa dichiara di

essere a conoscenza e di accettare senza riserva e condizioni , ai sensi e per gli

effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, le seguenti condizioni:

- Facoltà del Consorzio di eseguire, ove ne ricorrano le condizioni e motivatamente, la sostituzione immediata del rappresentante e dei dipendenti dell'Impresa.
- Obbligo di osservare i contratti collettivi di lavoro e facoltà del Consorzio di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto, nei casi previsti, e

